



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 2490/2019**

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI  
Proposta n° 884/2019**

**OGGETTO: SP 33 BETTOLINO - DELLO - MANERBIO, FASCICOLO N. 115/2019  
PRATICA N. 1081/2018 COMUNE DI OFFLAGA NULLA OSTA CONCESSIONE PER  
OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZIO ED AREA PUBBLICA. CON PRESCRIZIONI**

Richiamati:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 1 febbraio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;
- Le determinazioni dirigenziali n. 756, rettificata con det. n. 780, e n.765 del 31 maggio 2019 e n. 878 e 879 del 18 giugno 2019 con le quali sono state conferite le Posizioni Organizzative e le deleghe di alcune funzioni dirigenziali fino al 31 maggio 2022;
- L'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 Testo Unico degli Enti Locali.

Premesso che:

- in data 02/11/2018 con successive integrazioni, ultima del 17/06/2019, la A2A CICLO IDRICO S.P.A con sede a BRESCIA in Via Lamarmora, 230, chiede il rilascio del nulla osta concessione per la seguente tipologia di intervento sulla strada SP 33 Bettolino - Dello - Manerbio:

Ordine	Sottordine	Prog.	Lato	Comune	Centro abitato
Impianto linee sotterranee	Posa longitudinale per acquedotto	dal km 15+345 al km 15+400	lato destro	OFFLAGA	Offlaga
Impianto linee sotterranee	Posa longitudinale per fognatura	dal km 13+983 al km 14+930	lato sinistro	OFFLAGA	Offlaga
Impianto linee sotterranee	Posa longitudinale per fognatura	dal km 14+930 al km 15+400	lato destro	OFFLAGA	Offlaga
Impianto linee sotterranee	Attraversamento per fognatura	al km 14+930	entrambi i lati	OFFLAGA	Offlaga

- agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione permanente delle aree pubbliche l'occupazione di suolo

Documento Firmato Digitalmente

pubblico risulta di dimensioni pari a:

Pr.	Ordine	Sottordine	Lungh. (m)	Largh. (m)	Sup. eff. (m <sup>2</sup> )	Sup. arrot. (m <sup>2</sup> )
1	Impianto linee sotterranee	Posa longitudinale per acquedotto	55	1	55	55
2	Impianto linee sotterranee	Posa longitudinale per fognatura	947	1	947	947
3	Impianto linee sotterranee	Posa longitudinale per fognatura	470	1	470	470
4	Impianto linee sotterranee	Attraversamento per fognatura	15	1	15	15

- la tassa di occupazione permanente di suolo pubblico è commisurata in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della legge n. 488 del 23/12/1999 e da quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP) approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 8 del 12/04/2017 e dal decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 29/05/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti :

- l'esito del sopralluogo di constatazione e verifica tecnica;
- l'attestazione in data 11/10/2018 dell'avvenuto versamento sul conto corrente postale n. 16535254 intestato all'Amministrazione Provinciale di Brescia – Servizio Tesoreria-Palazzo Broletto-25100 Brescia di € 90,00 per oneri istruttori tecnico-amministrativi;
- il deposito cauzionale, richiesto con ordine di deposito n. 235/19 del 10/04/2019 e pervenuto a questo Settore in data 17/06/2019, costituito dal richiedente a garanzia della regolare esecuzione delle opere interessanti il corpo stradale, che potrà essere svincolato solo dopo il collaudo definitivo delle opere, mediante fidejussione dell'importo di € 327.000,00 emessa da BANCA VALSABBINA S.C.p.A. in data 29/04/2019 n. 11992/07, fidejussione contenente la clausola che, in caso di mancata osservanza degli obblighi tecnici contenuti nel presente atto, su semplice richiesta del funzionario responsabile dell'istruttoria della pratica, potrà essere incamerata una somma pari alle spese sostenute per il corretto ripristino dei luoghi;
- il Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP) approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 8 del 12/04/2017 e dal decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 29/05/2017 e successive modifiche ed integrazioni; il Regolamento viario approvato con delibera di consiglio provinciale n. 27 del 24/9/2007 e s.m.i.;
- il titolo 5 del Regolamento viario che introduce i criteri per la determinazione della somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze (canoni di autorizzazione) ai sensi dell'art. 27, commi 7 ed 8, del

D.Lgs. 30/4/1992, n. 285, criteri basati sul valore economico che l'utente ricava dalla concessione o autorizzazione;

- l'aggiornamento tariffario per le spese di istruttoria ed i canoni di autorizzazione, approvati con deliberazione della giunta provinciale n. 524 del 27/12/2011;
- gli articoli n. 14 comma 2 e n. 26 commi 1 e 2 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i..

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28 gennaio 2016.

### **SIDISPONE**

il rilascio del nulla osta ad eseguire le opere indicate, sotto l'osservanza delle prescrizioni, di cui al titolo A), e alle condizioni previste dal titolo B).

#### **TITOLO A) PRESCRIZIONI**

L'esecuzione delle opere ed i ripristini stradali su proprietà provinciale per la posa d'impianti tecnologici sotterranei per l'estensione delle reti di ACQUEDOTTO e FOGNATURA nel comune di Offlaga lungo la SP 33 Bettolino - Dello - Manerbio, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni e modalità tecniche:

- le percorrenze stradali previste dalla prog.va km 13+983 alla prog.va km 14+930 in lato sinistro e dalla prog.va km 14+945 alla prog.va km 15+400 in lato destro per la condotta fognaria, la percorrenza sotto banchina prevista dalla prog.va km 15+345 alla prog.va km 15+400 in lato destro per l'acquedotto, nonché l'attraversamento stradale della condotta fognaria previsto a partire dalla progr.va 14+930 in lato sinistro con andamento diagonale fino alla progr.va km 14+945 in lato destro, oltre che la posa di tutti i pozzetti d'ispezione lungo l'intera tratta, potrà essere eseguita con tecnica di scavo tradizionale a cielo aperto;
- le tubazioni delle condotte dovranno essere posate ad una profondità minima, misurata dall'estradosso superiore del tubo al piano campagna e/o di scorrimento veicolare, non inferiore a m 1.50 per la parte insistente sotto la banchina e a m 1.00 per la parte insistente sotto carreggiata stradale;
- gli scavi ed i ripristini, pena nullità del presente Atto, dovranno essere effettuati, come da punto C3 del "Disciplinare per l'esecuzione degli interventi in corrispondenza delle sedi stradali provinciali". Il concessionario, in particolare, dovrà monitorare il comportamento della pavimentazione stradale in corrispondenza dei lavori oggetto del presente provvedimento e mantenere ripetuti nel tempo tutti gli interventi necessari ad eliminare gli effetti di possibili progressivi cedimenti della stessa (avvallamenti, ormaie, fessurazioni, discontinuità, buche, ecc) onde garantire nel tempo i ripristini a perfetta regola d'arte della corretta conformazione e prestazione del piano viabile;
- il complesso delle opere assentite dovrà essere in grado di sopportare carichi stradali di 1<sup>a</sup> categoria per quanto

attiene la porzione di sottoservizio insistente in carreggiata;

- a lavori ultimati la SEDE STRADALE interessata dai lavori dovrà essere ripristinata a perfetta regola d'arte: in particolare fresatura e bitumatura dell'intera carreggiata stradale per una lunghezza di almeno 5.00 m prima e 5.00 m dopo il fronte degli scavi: ciò vale anche per quanto attiene le superfici bitumate poste all'esterno della carreggiata, il tutto a cura e spesa dell'intestatario del provvedimento.

Dovranno comunque essere rispettate le norme di cui alle lettere A, B e C del "DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN CORRISPONDENZA DELLE SEDI STRADALI PROVINCIALI" pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia.

#### **TITOLO B) CONDIZIONI**

**B.1) RILASCIO CONCESSIONE.** Il rilascio della concessione ad eseguire le opere è di competenza del Comune a cui dovrà essere inoltrata la relativa domanda per l'ottenimento.

**B.2) REVOCHE E MODIFICHE.** Il presente nulla osta è rilasciato a titolo precario e quindi, ai sensi dell'articolo 27 comma 5 del D.Lgs. n. 285/92, è revocabile e modificabile da parte dell'Amministrazione concedente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale. In special modo se occorresse alla Provincia di variare lo stato attuale della strada provinciale, senza alcun obbligo di rimborso di spese o di indennizzi di sorta, il titolare del nulla osta dovrà eseguire a sua cura e spese i lavori occorrenti alla rimozione dell'opera e all'eventuale sua ricostruzione, nei modi e nei termini concordati con la Provincia di Brescia, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del D.Lgs. n. 285/92. Il presente nulla osta si intende revocato qualora le opere in oggetto siano inerenti a varianti dello strumento urbanistico comunale (ad esempio, Piano Integrato di Intervento, Sportello Unico Attività Produttive, ...) non ancora approvate dal Settore Territorio della Provincia di Brescia alla data di emissione del presente provvedimento, ovvero risultino afferenti ad iniziative che si intendono promuovere mediante procedure che comportano la variazione dello strumento urbanistico generale comunale. Non potranno essere apportate modifiche alle opere assentite nell'ambito del presente provvedimento.

**B.3) DIRITTI DI TERZI.** Il nulla osta ai sensi dell'articolo 27 comma 4 del D.Lgs. n. 285/92 viene dato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del pieno rispetto di tutte le altre concessioni o autorizzazioni di ogni genere già rilasciate o che la Provincia ritenesse in seguito di assentire con l'obbligo di sottostare alle eventuali modificazioni che venissero richieste.

**B.4) IMPEGNI.** Il nulla osta viene rilasciato a tutto rischio e pericolo del richiedente e la Provincia non sarà mai, né verso il medesimo né verso altri, in alcun modo responsabile per qualunque fatto o danno derivabile a chicchessia in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera stessa. Anzi il richiedente si impegna a tenere sempre e completamente sollevata la Provincia per danni o sinistri, molestie e spese che ne potessero conseguire, direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale del presente provvedimento, rimanendone unico e pieno responsabile.

**B.5) CANTIERE.** Ai sensi del comma 2 dell'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, il titolare

del nulla osta durante la realizzazione delle opere ha l'obbligo di apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori. Nel corso dei lavori oggetto del nulla osta e fino alla loro completa ultimazione, il titolare è solidalmente responsabile con la ditta esecutrice delle opere. È inoltre tenuto ad adottare tutte le previdenze ed accorgimenti (compreso l'uso di cartelli, segnali, ripari, dispositivi luminosi, ecc.) necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, ad impiegare le cautele atte ad evitare incidenti e ad osservare tutte le disposizioni di legge, in particolare quelle contenute nell'articolo 21 del D.Lgs. n. 285/92 e negli articoli dal 30 al 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 e s.m.i..

**B.6) ORDINANZE STRADALI.** Qualora si renda necessaria una particolare disciplina della circolazione sulla strada interessata dalle opere, la domanda per l'emissione della relativa ordinanza dovrà essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio lavori. Solo in caso di sospensione della circolazione, la domanda dovrà essere inoltrata, con la stessa tempistica, allo scrivente Settore della Provincia.

**B.7) RIPRISTINI.** Il titolare, per tutta la durata della concessione, assume l'onere della manutenzione della parte di sede stradale ripristinata a seguito dei lavori e delle relative opere accessorie. In ottemperanza a tale obbligo è tenuto ad effettuare interventi di ripristino della parte di sede stradale occupata in tutti i casi in cui i cedimenti ed anomalie della pavimentazione o delle pertinenze stradali siano direttamente riconducibili ai lavori effettuati. Qualora sussistano condizioni di pericolo per la circolazione, tali interventi di manutenzione devono essere effettuati tempestivamente, inviando semplice comunicazione telefax, in relazione ai medesimi, allo scrivente settore della Provincia. Nel caso in cui il titolare della concessione non ottemperi autonomamente agli obblighi di cui sopra, è tenuto ad effettuare i suindicati interventi di manutenzione in tutte le circostanze in cui la Provincia, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e di tutela del demanio stradale, lo reputi indispensabile ai fini della sicurezza della circolazione; in tal caso il titolare è tenuto a provvedervi, in seguito a semplice invito dell'Amministrazione Provinciale, con le modalità e nei termini prescritti dal competente Settore. Qualora il titolare non osservi tali disposizioni, l'ente proprietario della strada effettuerà un intervento sostitutivo, le cui spese saranno addebitate al titolare stesso; quest'ultimo sarà obbligato, inoltre, al risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose, per la mancata manutenzione. Gli obblighi di cui ai commi precedenti non sussistono solo se, dopo la realizzazione delle opere assentite, sia stato effettuato un sostanziale intervento della Provincia che abbia comportato una ristrutturazione o modifica della sede stradale.

**B.8) INIZIO LAVORI.** Il titolare del nulla osta è tenuto a presentare, anche via telefax, allo scrivente Settore della Provincia, con congruo anticipo:

- la data di inizio dei lavori nonché la presumibile durata degli stessi,
- i nominativi dell'impresa esecutrice,
- il direttore dei lavori;
- il numero telefonico di reperibilità, attivo 24 ore su 24, per l'eventuale richiesta di interventi manutentori di cui al

precedente punto. Al termine dei lavori dovrà essere trasmessa relativa comunicazione.

**B.9) DURATA.** Le opere assentite con la presente concessione dovranno essere iniziate entro trenta giorni dalla data della presente ed ultimate entro il periodo di mesi sei, sotto pena di decadenza della concessione stessa, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia, debitamente motivate.

**B.10) OCCUPAZIONE TEMPORANEA.** Nel caso di occupazione di suolo di proprietà della Provincia di Brescia il titolare dell'autorizzazione prima dell'inizio dei lavori dovrà provvedere al versamento della tassa per l'occupazione temporanea dello spazio e area pubblica, ad uso cantiere, di cui al capo II del vigente Regolamento provinciale per l'applicazione della TOSAP.

**B.11) COLLAUDO.** Entro trenta giorni dalla comunicazione della fine dei lavori, ai sensi del comma 6 dell'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92, il personale tecnico della Provincia eseguirà il collaudo provvisorio, attestando la corrispondenza delle opere realizzate alle prescrizioni indicate nel presente provvedimento. Se da tale verifica risultassero delle difformità alle prescrizioni, l'agente contesterà le violazioni, redigendo apposito verbale con applicazione delle sanzioni previsti dal Nuovo codice della strada. Il collaudo definitivo avverrà entro cinque anni dalla fine lavori. Fino alla data del collaudo il concessionario resterà unico responsabile di eventuali cedimenti della carreggiata stradale manomessa a seguito dell'esecuzione dei lavori in oggetto del presente provvedimento e garantirà con apposito deposito cauzionale la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte. In presenza di convenzione sottoscritta tra le parti, i tempi e le modalità relative ai ripristini, al collaudo e alle garanzie cauzionali saranno regolate dalla convenzione medesima.

**B.12) MANUTENZIONI.** La manutenzione dei consentiti impianti, di tutti i manufatti e delle opere accessorie sarà totalmente a carico del concessionario od aventi causa.

**B.13) VOLTURA.** In caso di cessione degli impianti assentiti con il presente nulla osta, il cedente dovrà denunciare entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la cessione, l'avvenuto trapasso di proprietà all'Amministrazione Provinciale e ciò, anche agli effetti del discarico della tassa di occupazione, se dovuta, restando tuttavia il cedente obbligato al pagamento in mancanza di tale denuncia di cessione. È fatto obbligo di adempiere alle ulteriori incombenze previste dal Regolamento provinciale TOSAP articoli n. 13 e n. 41 comma 2.

**B.14) OCCUPAZIONE PERMANENTE.** L'occupazione permanente di spazio ed area pubblica per la realizzazione delle opere sopra indicate è disciplinata dalle disposizioni dei Decreti Legislativi 30.04.1992 n. 285 e 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento provinciale per l'applicazione della TOSAP. Restano salve le competenze del Comune in materia urbanistica.

**B.15) TOSAP.** Il titolare della concessione delle opere sopra indicate verserà alla Provincia la tassa, se dovuta, per occupazione di spazi ed aree pubbliche a termini di legge e regolamenti provinciali vigenti. L'importo relativo all'occupazione temporanea di cantiere, quantificata secondo le modalità contenute nel modello di richiesta di

concessione, dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori. L'importo dovuto per il pagamento della TOSAP è:

- **Temporanea:** secondo le tariffe giornaliere contenute nell'Allegato "C" del Regolamento Provinciale Tosap;
- **Permanente:** secondo quanto disposto dall'art. 18 della Legge n. 488 del 23/12/1999, perché il richiedente rientra nella categoria delle aziende di erogazione di pubblici servizi.

Il concessionario è obbligato ad allegare alla comunicazione di inizio lavori copia della ricevuta di avvenuto pagamento che dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario:

Beneficiario: Provincia di Brescia, Palazzo Broletto 25100 Brescia P. IVA 03046380170 - CF 80008750178

Coordinate Bancarie Bonifico: IBAN IT68C0569611200000013340X48 Banca Popolare di Sondrio, Tesoriere della Provincia di Brescia - Via Benedetto Croce, 22 – Brescia

specificando in entrambi i casi la seguente **causale di pagamento:**

“Concessione per occupazione spazi ed area pubblica Provvedimento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ SP \_\_\_\_ dal km \_\_\_\_ al km \_\_\_\_ lato \_\_\_\_”.

**B.16) RINNOVO.** È fatto obbligo di richiedere alla Provincia il rinnovo del presente nulla osta alla scadenza della concessione comunicata dal Comune e comunque entro il termine massimo di 19 anni. La domanda di rinnovo deve essere prodotta in tempo utile prima della scadenza, almeno tre mesi prima. È data facoltà alla Provincia di non concedere il rinnovo ove sopravvengano ragioni ostative.

**B.17) NULLA OSTA CONCESSIONE.** Il presente nulla osta o copia conforme, ai sensi dell'articolo 27 comma 10 del D.Lgs. n. 285/92, dovrà essere costantemente tenuto nel luogo dei lavori di occupazione del corpo stradale, da esibire, se richiesto, a tutti i funzionari incaricati di far osservare le norme di polizia stradale.

**B.18)** Di comunicare il presente provvedimento al comune di OFFLAGA per conoscenza ed al sorvegliante di zona.

**B.19)** Di comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata la presente determinazione a A2A CICLO IDRICO S.P.A.

**B.20)** Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del Decreto Legislativo 104/10, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi del D.P.R. 1199/71.  
Il Funzionario tecnico

LUISA ZAVANELLA

Brescia, lì 12-08-2019

